

Reg. Sent. 65/2024

n. 445/21 R.G. Tribunale

n. 5769/19 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(art. 544 e segg. C.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Libera-presente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. _____ del Foro di Pescara

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art 256, comma secondo del D.L.vo 03 aprile 2006, numero 152, per avere, in qualità di titolare della ditta individuale omonima esercente attività di tinteggiatura, effettuato attività di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (rifiuti costituiti da recipienti vuoti di vernici e stabilizzanti).

In Montesilvano, accertato il 05 settembre 2019;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

Pubblico Ministero in persona della dott.ssa I. Mustillo;

Avv. _____, in sostituzione dell'Avv. _____ per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 02.02.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio immediato per _____ Luca, chiamato a rispondere del reato riportato in epigrafe.

Alla udienza del 22.09.2021, assente l'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 18.05.2022 è stato sentito il teste _____ e il Pm ha depositato documentazione come da indice. L'udienza del 03.02.2023 veniva rinviata per intervenuta variazione tabellare. All'udienza del 10.07.2023, rinnovata la dichiarazione di apertura del dibattimento a seguito della modifica della persona del giudicante, è stato revocato il decreto penale di condanna n. 684/20 emesso dal Gip del Tribunale di Pescara. Nella medesima udienza sono stati sentiti i testi _____ e _____ e la difesa e il Pm hanno prodotto documentazione. All'udienza del 06.11.2023, stante l'assenza dei testi della Difesa, veniva rinviata. All'udienza del 15.01.2024 è stato sentito il teste _____ e la Difesa ha rinunciato al residuo teste _____, quindi il Giudice, nulla opponendo l'altra parte, ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa a tale teste. Dunque, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Il Tribunale ritiene che, a seguito dell'istruttoria svolta, l'imputato _____ debba essere assolto dal fatto di reato a lui ascritto, poiché non è stata raggiunta la prova che l'imputato l'abbia commesso.

Dall'istruttoria è, infatti, emerso che in data 05.09.2019, durante un sopralluogo svolto dalla pg nei pressi di un sottopasso autostradale ubicato in prossimità della sponda destra del fiume Saline, in Montesilvano, veniva rinvenuto un quantitativo di rifiuti depositati sul terreno, costituiti da bidoni di vernice vuoti, che recavano la marca _____ Srl (cfr. fascicolo fotografico del 05.09.2019, in atti). Il teste _____, operante di pg che effettuava il sopralluogo in questione, ha riferito che "in mezzo a questo discreto quantitativo di bidoni vuoti c'erano dei documenti relativi, documenti di trasporto relativi alla ditta _____ Luca e delle assicurazioni scadute relative a _____, che poi abbiamo scoperto essere il padre di _____". In particolare, i documenti di trasporto ivi rinvenuti erano quattro e risultavano emessi uno in data 09.06.2017, uno in data 26.06.2017, uno in data 03.08.2017 e uno in data 07.08.2017, tutti recanti quale proprietario della merce la ditta _____ Srl e quale intestatario la ditta _____ - P.IVA _____ - Via _____ (cfr. documenti di trasporto, in atti). Il teste _____, inoltre, ha riferito di aver accertato presso la ditta _____ che i documenti di trasporto rinvenuti nel sopralluogo venivano effettivamente emessi dalla suddetta ditta.

Il teste della Difesa, _____, padre dell'imputato e dipendente della ditta della quale quest'ultimo era titolare, ha riferito che l'8.06.2017 "siccome dovevo riparare le pasticche al furgone mi sono recato presso l'officina _____ di _____ e ho lasciato il furgone per fare riparazione di pasticche. Mi hanno detto di ripassare il giorno dopo per riprenderlo. La mattina sono andato (...) e il furgone non c'era". Successivamente, contattato il proprietario dell'officina, _____, constatavano che il furgone era stato rubato durante la notte. In proposito, il teste _____, oltre a confermare la circostanza riferita dal teste _____, ha riferito che in data 09.06.2017, il suo socio dell'officina, tale _____, sporgeva la denuncia di furto riguardante il furgone in questione (precisamente, furgone _____, targato _____, di proprietà di _____, moglie di _____, cfr. verbale di restituzione del mezzo datato 14.06.2017). In data 14.06.2017 veniva rinvenuto il mezzo oggetto di furto e veniva riconsegnato al _____, come da verbale di restituzione acquisito al _____.

fascicolo, nel quale si dava atto della asportazione di materiale da lavoro indicato in denuncia, non rinvenuto sul mezzo (cfr. verbale di restituzione in atti).

Il teste _____ con riferimento alla denuncia di furto, ha precisato che i quattro documenti di trasporto rinvenuti durante il sopralluogo recavano tutti data successiva alla data della denuncia di furto del mezzo utilizzato dal _____ (di fatti, anche il ddt datato 09.06.2017 recava un orario successivo rispetto a quello della denuncia). Il teste _____, tuttavia, durante la propria deposizione, ha disconosciuto le firme apposte sui documenti di trasporto oggetto di rinvenimento.

Il teste della Difesa, _____, dipendente della _____, ha riferito che la ditta dell'imputato si riforniva presso l'azienda per la quale lavora e che, pertanto, conosceva sia l'imputato che suo padre, _____: in particolare, ha riferito che il figlio gestiva la ditta a livello amministrativo, mentre il padre si occupava dell'attività pratica. Inoltre, il teste _____ ha dichiarato che nel giugno del 2017, un tale _____ (non meglio identificato) acquistava presso il loro negozio vernici per conto della ditta _____, facendo, dunque, rilasciare fattura a nome della suddetta ditta. Trascorso del tempo, poi, il teste Ferri ha riferito di aver chiesto a _____ il pagamento di suddette fatture (rimaste insolute) e che quest'ultimo gli rispondeva di sapere degli acquisti effettuati dal tale _____ ma che non sapeva l'effettivo ammontare.

Il Tribunale, dunque, ritiene che l'imputato _____ debba essere assolto dal reato a lui ascritto, poiché non è stata raggiunta la prova in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato.

Di fatti, l'unico elemento di riferibilità della condotta all'imputato è il rinvenimento, assieme ai rifiuti, di documenti riconducibili alla ditta individuale dell'imputato, ed in particolare di quattro documenti di trasporto di materiale della ditta _____, intestati alla ditta dell'imputato e recanti la relativa Partita Iva e del tagliando dell'assicurazione e della polizza assicurativa intestata a _____, padre dell'imputato e suo dipendente. Tali elementi, tuttavia, costituiscono un mero indizio e non sono sufficienti, di per sé, a ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta sia stata posta in essere dall'imputato. Inoltre, tali elementi indiziari, comunque insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, risultano ancor più depotenziati in considerazione del fatto che non è possibile stabilire la data in cui il deposito di rifiuti veniva effettuato (che peraltro, in base alle foto in atti, il deposito appare recente, non riscontrandosi la presenza di elementi, quali polvere o folta vegetazione ricoprente i rifiuti, tali da far dedurre una lunga durata del deposito). Dunque, la presenza, sul luogo del rinvenimento dei rifiuti, di documenti riferibili all'imputato, recanti date di molto antecedenti al rinvenimento (ddt del 2017 e assicurazione riferibile al periodo 2011-2014), nulla dimostrano sulla riferibilità della condotta all'imputato. Parimenti non assurge a rango di prova della riferibilità della condotta all'imputato la circostanza che i rifiuti rinvenuti - bidoni di vernice - sono compatibili con l'attività oggetto della ditta individuale allo stesso intestata (attività di imbianchino, cfr. visura in atti).

Va, infine, evidenziato che la tesi addotta dalla Difesa, pur suffragata da riscontri oggettivi (denuncia di furto del mezzo antecedente al rinvenimento di rifiuti ed in periodo coincidente con quello dei documenti di trasporto, recanti, peraltro, una firma disconosciuta dal _____; verbale di

riconsegna del mezzo, datato 14.06.2017, che dà conto della mancanza di materiale da lavoro; deposizione del teste _____, soggetto terzo alle vicende della ditta), nulla prova con riferimento alla condotta oggetto dell'imputazione, in quanto nessun elemento emerso ha dimostrato che il deposito dei rifiuti sia stato effettuato con il furgone oggetto di furto in data 09.06.2017.

Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, il Tribunale ritiene che l'imputato _____ Luca vada assolto dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p. assolve l'imputato _____ dal reato a lui ascritto, per non aver commesso il fatto.